

COMUNE DI TRECCHINA

**DEFINITIVO**

**di accordo di utilizzo**  
**del Fondo destinato**  
**alle politiche di sviluppo delle risorse**  
**umane ed alla produttività**

**anno 2020**

**STRALCIO**

**Art. 19**  
**Indennità condizioni di lavoro**  
**Art. 70-bis CCNL 21/05/2018**

1. Gli enti corrispondono una unica “indennità condizioni di lavoro” destinata a remunerare lo svolgimento di attività:

- a) disagiate;
- b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute;
- c) implicanti il maneggio di valori.

2. L’indennità di cui al presente articolo è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1, entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri:

Euro 1,00 – Euro 10,00.

3. La misura di cui al comma 1 è definita mediante la presente contrattazione integrativa, per come previsto all’art. 7, comma 4 del CCNL, sulla base dei seguenti criteri:

- a) valutazione dell’effettiva incidenza di ciascuna delle causali di cui al comma 1 nelle attività svolte dal dipendente;
- b) caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali e ambientali degli enti interessati e degli specifici settori di attività.

4. Tale indennità, per l’anno **2020** interesserà i dipendenti assegnati ai seguenti settori:

- 1) Ufficio Economato: Martino;
- 2) Ufficio Demografico: Ruggiero G. – De Maria;
- 3) Ufficio Affari generali (Servizio Mensa e trasporto scolastico): Agrelli;

Servizio che tratta in via continuativa valori di cassa	Giorni lavorati	Indennità individuale
Ufficio Economato	232	<b>1,55</b>
Ufficio Demografico	194	<b>1,55</b>
Ufficio Affari generali (Servizio Mensa e trasporto scolastico)	194	<b>1,55</b>

Le parti stabiliscono che l’**importo giornaliero** da assegnare al personale interessato in relazione al grado di incidenza di cui al comma 3 lettere a) e b) sarà pari ad € **1,55** per l’incidenza di una sola causale e sarà aumentata del 50% \_\_\_\_\_ per ogni causale aggiuntiva.

Per l’annualità di cui al presente CCDI il personale interessato è pari a:

Servizio che tratta in via continuativa valori di cassa	n. dipendenti con una sola causale	n. dipendenti con una più causali	somma assegnata
Economato	1	0	360,00
Demografici	1	0	240
Mensa e trasporto scolastico	1	0	300,00
TOTALE	3	0	<b>900,00</b>

**-La liquidazione dell’indennità, essendo legata alla effettiva presenza in servizio, avverrà a consuntivo d’anno e dovrà essere certificata dal Responsabile d’Area con assunzione di conseguente carico di responsabilità.**

Gli eventuali risparmi derivanti dall’applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme finalizzate ad incentivare la produttività, con esclusione dei risparmi derivanti dall’applicazione dell’art. 71, comma 1, del D.L. 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).

**Art. 20**  
**Indennità per specifiche responsabilità**  
**Art. 70-quinquies CCNL 21/05/2018;**

1. Per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle categorie B, C e D, qualora non trovi applicazione la disciplina delle posizioni organizzative di cui all'art.13 e seguenti, è riconosciuta una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi.

2. Un'indennità di importo massimo non superiore a € 350 annui lordi, qualora non trovi applicazione la disciplina delle posizioni organizzative di cui all'art. 13 e seguenti, può essere riconosciuta per compensare:

- a) le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D, attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi;
- b) i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali;
- c) le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile;
- d) le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori.

- L'indennità di responsabilità, **di cui al comma 1** del presente articolo, è erogata nelle seguenti misure:

Descrizione della specifica responsabilità	Indennità
Responsabilità di istruttoria di procedimenti amministrativi/erogativi di particolare complessità e/o di rilevante responsabilità; Responsabilità di rendicontazione di significative risorse economiche; Responsabilità di attività sostitutiva, nell'ambito delle competenze esercitabili e dell'esigibilità delle prestazioni riferita alla categoria di ascrizione; Responsabilità di concorso alla formazione delle decisioni/determinazioni del responsabile; Responsabilità di attività implicanti l'esercizio di funzioni di elevata specializzazione; Responsabilità di conseguimento di obiettivi/risultati specifici affidati dal responsabile; Responsabilità di elaborazioni decisionali di particolare rilevanza (senza effetti esterni); Responsabilità di realizzazione di programmi/piani di attività nell'ambito di direttive;	<b>€ 7.850,00</b>

L'importo complessivo da destinare alla corresponsione delle specifiche responsabilità risulta, pertanto, così determinato:

Specifica responsabilità	Cat.	n. addetti	Somma prevista €
Ragioneria/Tributi/Personale/Contabilità	C	1	<b>3.000,00</b>
	B	1	<b>1.000,00</b>
Affari Generali/LL.PP.	C	1	<b>2.850,00</b>
Servizio Socio Assistenziale	B	1	<b>1.000,00</b>
		<b>TOTALE</b>	<b>7.850,00</b>

L'indennità di responsabilità per specifiche funzioni **di cui al comma 2** è erogata al personale appartenente alla categoria "D", "C" e "B" nella seguente misura:

<b>Descrizione delle particolari responsabilità compiti e funzioni</b>	<b>Indennità €</b>
a) Ufficiale di stato civile e anagrafe	350,00
b) Ufficiale Elettorale	0,00
c) Responsabile di tributi	
d) Addetto agli uffici relazioni col pubblico	
e) Formatore professionale	
f) Responsabile di archivi informatici	
g) Ufficiale giudiziario	
h) Responsabile di attività inerenti la protezione civile	
<b>TOTALE</b>	<b>350,00</b>

Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un'indennità per specifiche responsabilità di cui al presente articolo, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l'indennità di valore economico più elevato.

L'importo dell'indennità è decurtato nel solo caso di assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni evento morboso in applicazione dell'art. 71 comma 1 del D.L. 112/2008.

In applicazione del D. Lgs 151/2001 (T.U. sulla maternità e paternità) l'indennità di cui al presente articolo non può essere revocata durante il periodo di astensione per maternità.

Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:

**TOTALE RISORSE ASSEGNATE COMMA 1 - € 7.850,00**

**TOTALE RISORSE ASSEGNATE COMMA 2 - € 350,00**

**TOTALE COMPLESSIVO DI € 8.200,00**

Al personale in servizio part-time tale indennità compete in misura proporzionale oraria parametrata al servizio prestato. L'indennità di cui al presente articolo viene corrisposta mensilmente.

**Art. 21**  
**Reperibilità**  
**Art. 24 CCNL 21/05/2018**

1. Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di € 10,33 (max 13,00) per 12 ore al giorno. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art.67. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.
2. In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.
3. Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese; gli enti assicurano la rotazione tra più soggetti anche volontari. In sede di contrattazione integrativa, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, è possibile elevare il limite di cui al comma 3 nonché la misura dell'indennità di cui al comma 1, fino ad un massimo di € 13,00.

4. L'indennità di reperibilità di cui ai commi 1 e 4 non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. Nella settimana in cui fruisce del riposo compensativo, il lavoratore è tenuto a rendere completamente l'orario ordinario di lavoro previsto. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.
5. In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi dell'art.38, comma 7, e dell'art.38-bis, del CCNL del 14.9.2000 o con equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui ai commi 1 e 4.
6. La disciplina del comma 6 non trova applicazione nell'ipotesi di chiamata del lavoratore in reperibilità cadente nella giornata del riposo settimanale, secondo il turno assegnato; per tale ipotesi trova applicazione, invece, la disciplina di cui all'art.24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000.

Le Aree/Servizi interessati al presente istituto sono:

Servizio	n. addetti	Somma prevista
Stato Civile, Anagrafe, Demografici	1	1.400,00
<b>TOTALE</b>		<b>1.400,00</b>

**Le risorse per la remunerazione della indennità di reperibilità sono quantificate pertanto in € 1.400,00.**

Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 31 e finalizzati ad incentivare la performance organizzativa ed individuale, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L. 112/2008 come convertito nella legge 133/2008 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).

#### **Art. 22**

##### **Indennità per orario notturno, festivo e festivo notturno (art. 24 comma 5 CCNL 14/09/2000 – art. 14 CCNL 5/10/2001)**

1. E' assicurato il trattamento accessorio per l'attività prestata in giorno festivo o in orario ordinario notturno o festivo notturno secondo quanto previsto integralmente dall'art. 24 del CCNL del 14/09/2000, così come modificato dall'art. 14 del CCNL del 05/10/2001.

2. Le risorse per la remunerazione della indennità di cui al comma 1 sono quantificate in € **1.500,00.**

#### **Art. 23**

##### **Forme di incentivazione di specifiche attività previste da specifiche norme di legge (art. 17, comma 2, lettera c) CCNL 1/4/1999)**

Le modalità di percezione di incentivi derivanti da particolari norme di legge (art. 15, comma 1, lett. K, CCNL 1/4/1999), atteso che trattasi di risorse che sono nominalmente trattamento accessorio (poiché tali individuate da contratti ma finanziate con fondi esterne a quelle messe a disposizione dai contratti), le relative somme, nel rispetto di appositi regolamenti, confluiscono nell'ambito delle risorse complessive destinate al trattamento accessorio ma con destinazione vincolata rappresentando, contabilmente, una vera e propria partita di giro e riguardano la progettazione di opere pubbliche (dopo l'approvazione del relativo Regolamento), gli accertamenti di contrasto all'evasione ICI, all'Avvocatura interna, alle rilevazioni statistiche in favore dell'ISTAT, al finanziamento di progetti di potenziamento di controlli finalizzati alla sicurezza urbana e stradale o progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli artt. 186, 186 bis e 187 del codice della strada, sono quantificate nel fondo di cui all'art. 67 del CCNL

21/05/2018, in modo forfettario nella seguente tabella, saranno determinate nel loro effettivo importo solo a consuntivo.

Art. 67, comma 3, lettera c) del CCNL 21.05.2018	Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi – entrate conto terzi – tra cui i compensi per censimento ISTAT	2.000,00
Art. 67, comma 3, lettera c) del CCNL 21.05.2018	Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi – compensi progettazioni ex art. 92 comma 5 e 6, del D.Lgs n. 163/2006 (fino al 18.08.2014); compensi fondo progettazione e innovazione art. 13-bis del D.L. n. 90/2014 (dal 19.08.2014 al 18.04.2016) (incentivi e spese per la progettazione di opere pubbliche);	10.000,00
Art. 67, comma 3, lettera c) del CCNL 21.05.2018	Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi – altri – tra cui i compensi per il condono edilizio art. 32, comma 40, del D.L. 269/2003 e incentivi per le funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (dal 19.04.2016 al 31.12.2017)	1.300,00
Art. 67, comma 3, lettera c) del CCNL 21.05.2018	Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi – incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 (dal 1° gennaio 2018)	35.000,00
Art. 67, comma 3, lettera c) del CCNL 21.05.2018	Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi – incentivi per accertamenti IMU e TARI, art. 1, comma 1091, L. n. 145/2018	1.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 49.300,00</b>

**Art. 24**  
**Messi Notificatori**

1- In applicazione dell'art. 67, comma 3 lett. f), ai messi notificatori deve essere destinata una quota pari al **100,00%** del rimborso delle spese di notificazione di atti dell'Amministrazione Finanziaria incamerato dall'Ente.

2- L'erogazione degli incentivi ai Messi Notificatori, è disposta annualmente in misura proporzionale agli atti notificati, su segnalazione e quantificazione del Responsabile del Servizio con conseguente carico di responsabilità.

**Art.25**  
**Integrazione della disciplina della trasferta**

1. Il tempo di viaggio viene considerato attività lavorativa anche per le categorie di lavoratori per i quali in relazione alle modalità di espletamento delle loro prestazioni lavorative è necessario il ricorso all'istituto della trasferta di durata non superiore alle dodici ore. A tale scopo, gli enti, sulla base della propria organizzazione e nel rispetto degli stanziamenti già previsti nei relativi capitoli di bilancio destinati a tale finalità, definiscono, previo confronto con le OOSS, le prestazioni lavorative di riferimento.

**Art. 26**  
**Uffici del Giudice di Pace**

1. All'interno dell'ente non vi è personale assegnato agli uffici dei Giudici di Pace, pertanto non si applica l'indennità per particolari condizioni di lavoro / l'indennità per specifiche responsabilità.